COMUNE DI TORGNON
COMMUNE DE TORGNON

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

Deliberazione
della Giunta Comunale n. 76
verbale prot. n. 5610 (1-5-5) del 14.11.2018

Oggetto: Ricognizione organismi, enti e società controllate e partecipate costituenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" ai fini dell'individuazione dell'area di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato dell'esercizio 2019.

L'anno duemiladiciotto ed il giorno quattordici del mese di novembre alle ore tredici e minuti cinque nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente giustificato	Assente non giustificato
Perrin Daniel	Sindaco	X		
Machet Valeria	Vice Sindaco	X		
Gyppaz Roberta	Assessore	X		
Perrin Stefano	Assessore	X		

Totale Presenti: 4

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Daniel PERRIN.

Assiste alla riunione con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Seduta tolta ore 14:30 del medesimo giorno.

Oggetto: Ricognizione organismi, enti e società controllate e partecipate costituenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" ai fini dell'individuazione dell'area di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato dell'esercizio 2019.

LA GIUNTA COMUNALE
nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2018 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2018-2020 ultimo approvato;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

CONSIDERATO che l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e

partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

VISTO l'articolo 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

DATO ATTO che ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro di consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti: 1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo di amministrazione pubblica, 2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

CONSIDERATO che costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica": 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo (o nel rendiconto consolidato), 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1 del D.Lgs. 118/2011 {costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo: a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda, b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda, c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda, d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione, e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante}, 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2, 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo {nei cui confronti la capogruppo: a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria, b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante}, 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotate;

CONSIDERATO che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di: a) *Irrilevanza,* quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: - totale dell'attivo, - patrimonio netto, - totale dei ricavi caratteristici. In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata. *b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate*. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

VISTI gli esiti della ricognizione in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel *gruppo amministrazione pubblica* e nel *gruppo bilancio consolidato*, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 118/2011 e dal principio contabile 4/4, riassunti nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Organismi strumentali		
Enti strumentali controllati		
Enti strumentali partecipati (in assenza di controllo)		
Società controllate		
Società partecipate	**1)** **Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta società cooperativa – Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste société coopérative (abbreviata CELVA)** **2)** **IN.VA. S.p.A.** **3)** **Torgnon Energie srl** **4)** **Cervino S.p.A.**	**1)** **1,19%** **2)** **0,0098%** **3)** **49%** **4)** **7,19%**

CONSIDERATO che ai fini della definizione del perimetro di consolidamento sono da considerarsi irrilevanti le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della partecipata come quelle possedute in IN.VA. S.p.A.;

PRESO ATTO altresì che, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento del Comune, bisogna considerare che la soglia di irrilevanza economica corrisponde al 10% del Totale dell'attivo, al 10% del Conto economico e al 10% dello Stato Patrimoniale;

CONSIDERATO che, relativamente alle partecipazioni superiori all'1%, quella nel Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta società cooperativa – Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste société coopérative (abbreviata CELVA) sembra non superare nessuna delle tre soglie di rilevanza economica, quella in Torgnon Energie srl pure, così come quella in Cervino S.p.A., per cui conseguentemente nessuna società partecipata deve essere inclusa nel perimetro di consolidamento;

RITENUTO pertanto di definire il seguente elenco degli organismi, degli enti e delle società incluse nel perimetro di consolidamento, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato:

DENOMINAZIONE	ATTIVITÀ SVOLTA / MISSIONE	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE	FONDO DI DOTAZIONE / CAPITALE SOCIALE
//////////	//////////	//////////	//////////

PRESO ATTO del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49bis della L.R. n. 7 dicembre 1998, n. 54: La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali ed ulteriori norme sono contenute nello Statuto comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza ad adottare il presente provvedimento è della Giunta Comunale. Il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il D.Lgs. 23.06.2016, n. 118 con relativi allegati disciplinano le modalità di approvazione del bilancio di previsione finanziario e del risultato contabile degli enti locali anche in Valle d'Aosta: tali disposizioni sono formalmente rispettate. Pertanto relativamente all'adozione del presente provvedimento si esprime **PARERE FAVOREVOLE**;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile;

AD UNANIMITA' di voti palesemente espressi

DELIBERA

1) **DI APPROVARE,** ai sensi del punto 3.1 del principio contabile allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011, l'elenco degli organismi, enti e società componenti il Gruppo amministrazione pubblica (GAP) del Comune:

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Organismi strumentali		
Enti strumentali controllati		
Enti strumentali partecipati (in assenza di controllo)		
Società controllate		
Società partecipate	**1)** **Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta società cooperativa – Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste société coopérative (abbreviata CELVA)** **2)** **IN.VA. S.p.A.** **3)** **Torgnon Energie srl** **4)** **Cervino S.p.A.**	**1)** **1,19%** **2)** **0,0098%** **3)** **49%** **4)** **7,19%**

2) **DI APPROVARE** altresì, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011 l'elenco degli organismi, enti e società componenti il perimetro di consolidamento del Comune ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, dando atto che sono stati esclusi i soggetti il cui bilancio è irrilevante ai sensi del punto 3.1 del principio contabile allegato 4/4:

DENOMINAZIONE	ATTIVITÀ SVOLTA / MISSIONE	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE	FONDO DI DOTAZIONE / CAPITALE SOCIALE
//////////	//////////	//////////	//////////

3) **DI DARE ATTO** che, se la tabella relativa al perimetro di consolidamento contenesse dei dati, si dovrebbe trasmettere il presente provvedimento agli organismi, enti e società inclusi nel

perimetro di consolidamento, i quali dovrebbero poi inviare, entro e non oltre il 20 agosto, i prospetti contenenti i dati necessari per il consolidamento e copia della nota integrativa del bilancio d'esercizio;

4) **DI DARE ATTO** che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuale alla fine di ogni esercizio.

Determinazione del segretario comunale n. 76 del 14.11.2018

In ottemperanza al principio di separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 22/2010 e dell'art. 46 della L.R. 54/1998, si dispongono gli adempimenti di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione di cui alla L. 06.11.2012, n. 190 e s.m.i., quindi in esecuzione della deliberazione G.C. 76/2018, si dispongono gli adempimenti conseguenti.

Il Segretario Comunale

f.to Roberto Artaz

Il Sindaco
f.to Daniel PERRIN

Il Segretario Comunale
f.to Roberto ARTAZ

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
E
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 14.11.2018.

Il Segretario Comunale
f.to Roberto Artaz

Pubblicato dal 14.11.2018 al 29.11.2018.

(La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione del nominativo del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)